

CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI

* * * *

LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PER LA PREVENZIONE INCENDI ANNO 2021 - PIAZZA PALAZZO DI CITTA' – PALAZZO CIVICO”. (C.O. 4839 – CUP C11E20000220004).

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE A CALDO DELLE STRUTTURE E REDAZIONE DI CERTIFICAZIONI STRUTTURALI DELL'EDIFICIO AI FINI ANTINCENDIO.

CUP C11E20000220004

CIG B7AC051C33

completamento servizio anno 2025

* * * * *

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali, arch. Eros Primo, CF OMISSIS, domiciliato per la carica in Torino, Via IV Marzo 19, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città n. 411 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°DEL 730/2024 del 2 dicembre 2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024, e lo studio ARCHINGEGNO ASSOCIATI in persona dell'ing. Dario Luetto, con sede in Leinì (TO) – via Caselle n. 60 – P.IVA 07172700010 (di seguito denominato Professionista), in esecuzione della determinazione dirigenziale n° DD 5643 del 21 settembre 2025 che

qui si intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, nell'ambito dei lavori di "Manutenzione straordinaria opere per la prevenzione incendi Piazza Palazzo di Città - Palazzo Civico", affida al Professionista suindicato l'incarico professionale per l'esecuzione di verifiche a caldo delle strutture e per la redazione di certificazioni strutturali dell'edificio ai fini antincendio che andranno presentate a corredo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'allegato II al D.M. 7 agosto 2012.

L'incarico, per la particolare natura, è conferito ai sensi degli artt. 50 comma 1 lettera b) e 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché in ossequio alle disposizioni del vigente "Regolamento per la disciplina dei Contratti" (n. 411) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale DEL 730/2024 in data 2 dicembre 2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024, in quanto il Professionista è in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di adeguato curriculum conservato agli atti della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali, considerata la particolarità della prestazione richiesta.

ART. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

Le prestazioni professionali dovranno essere espletate in osservanza alle seguenti norme:

- D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 (NTC 2018);

- D.P.R. 380/2001 e s.m.i., testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- Norme di prevenzione incendi DPR 151/2011, DM 07/08/2012 (modalità di presentazione delle istanze concernenti procedimenti di prevenzione incendi), DM 03/08/2015 modificato dal DM 18/10/2019;

nonché delle ulteriori normative tecniche di settore, secondo le direttive del Responsabile Unico del Progetto, dal quale il Professionista riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.

In particolare l'incarico comporta per il Professionista i seguenti adempimenti:

- Sondaggi, verifiche e rilievi dei manufatti; analisi della documentazione disponibile;
- verifiche di resistenza al fuoco delle strutture mediante “verifiche a caldo” per i locali con destinazione d'uso ad ufficio (prestazioni stimate n° 14);
- verifiche di resistenza al fuoco delle strutture mediante “verifiche a caldo” per le sale auliche (prestazioni stimate n° 12);
- verifiche di resistenza al fuoco delle strutture mediante “verifiche a caldo” per sala Carpanini (prestazioni stimate n°4);
- Redazione delle Certificazioni di Resistenza al Fuoco “R” delle strutture portanti verticali ed orizzontali dell'intero edificio.

Tutte le certificazioni prodotte dovranno essere timbrate e firmate da un progettista abilitato all'esercizio della professione ed in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del D.M. 5 agosto 2011 in materia di sicurezza antincendio, iscritto negli appositi elenchi ministeriali di cui all'art. 16 del D-Lgs. 139/2006 ex legge 818/1984.

Il Professionista dovrà consegnare alla Città n° 2 copie cartacee di tutti gli

elaborati/documenti oggetto dell'incarico, ed i relativi files firmati digitalmente, oltre che in formato PDF ed in formato editabile (dwg per le tavole grafiche, in formato doc per gli altri elaborati).

Tutte le certificazioni ed altri elaborati previsti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà a suo insindacabile giudizio utilizzarli secondo decisioni proprie, come anche introdurvi, con la collaborazione del Professionista, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sempre che non venga modificato sostanzialmente il documento sia nella sua struttura generale, che nei criteri informativi essenziali.

ART. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

E TEMPI DI ESPLETAMENTO

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, il Professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli, avvalendosi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo.

Il Professionista dovrà attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", del DPR 380/2001 e s.m.i., delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018 e smi), delle ulteriori normative tecniche di settore nonché alla normativa vigente in materia di sicurezza antincendio.

Gli adempimenti di cui al precedente art. 2 devono essere conclusi entro 120 giorni dalla formale comunicazione di avvio della prestazione da parte del Responsabile Unico del Progetto.

Ad avvenuto completamento della prestazione il Professionista si impegna pertanto a completare tutti gli obblighi connessi alla medesima, secondo quanto dettagliato dall'art. 2 del presente contratto, ed a trasmettere formalmente al Responsabile Unico del Progetto tutta la documentazione contrattualmente prevista o comunque necessaria per ottemperare ai predetti adempimenti, secondo quanto dettagliato dal medesimo articolo.

Qualora la presentazione della suddetta documentazione venisse ritardata oltre i termini sopra indicati, sarà applicata una penale pari al 2 per mille dell'importo del compenso professionale stabilito, per ogni giorno di ritardo sui tempi previsti comunque non eccedente il 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui il ritardo di consegna degli elaborati e/o delle prestazioni richieste ecceda i 15 giorni, l'Amministrazione potrà senz'altro provvedere alla risoluzione di diritto del contratto, come previsto al successivo art. 10.

ART. 4 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE

Il corrispettivo a vacazione, posto a base dell'offerta per l'attività professionale oggetto dell'incarico, determinato ai sensi del DM 17/06/2016, come da "Calcolo del compenso professionale" redatto dalla Divisione Operativa Area 3 Ispettorato Tecnico - Ufficio Parcelle Professionisti, qui richiamato come parte integrante ma non allegato, comprensivo di rimborso spese, ammonta ad Euro 49.840,00, oltre a Euro 1.993,60 per INARCASSA 4% ed Euro 11.403,39 per I.V.A. 22%, per complessivi Euro 63.236,99 secondo lo schema di seguito riportato:

Sondaggi, verifiche e rilievi dei manufatti; analisi della documentazione disponibile	Euro 3.340,00
---	---------------

Verifica di resistenza al fuoco delle strutture mediante “verifiche a caldo” – Uffici (n° 14 verifiche)	Euro 18.900,00
Verifica di resistenza al fuoco delle strutture mediante “verifiche a caldo” – Sale Auliche (n° 12 verifiche)	Euro 16.200,00
Verifica di resistenza al fuoco delle strutture mediante “verifiche a caldo” – Sala Carpanini (n° 4 verifiche)	Euro 5.400,00
Redazione delle Certificazioni di Resistenza al Fuoco “R” delle strutture portanti verticali ed orizzontali dell’intero edificio	<u>Euro 6.000,00</u>
TOTALE CORRISPETTIVO	Euro 49.840,00
INARCASSA 4%	<u>Euro 1.993,60</u>
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA	Euro 51.833,60
IVA 22%	<u>Euro 11.403,39</u>
TOTALE COMPLESSIVO	Euro 63.236,99

Con applicazione del ribasso unico offerto dall’Affidatario **pari al 20.00%** sul corrispettivo posto a base di offerta, l’importo complessivo dell’affidamento **al netto del ribasso di gara** risulta pertanto il seguente:

Compenso per prestazioni professionali (comprensivo di rimborso spese ed oneri accessori)	Euro 39.872,00
INARCASSA 4%	Euro 1.594,88
IVA 22%	Euro 9.122,71
TOTALE COMPLESSIVO	Euro 50.589,59

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di differire la prestazione; in tal caso non sarà riconosciuto alcun onere o compenso aggiuntivo in caso di differimento temporale dell'esecuzione di tutte o parte delle prestazioni previste.

Il Professionista accetta pertanto i corrispettivi indicati per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico come definitivi e non suscettibili di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali e motivate esigenze nell'esclusiva discrezionalità del RUP. Sono da considerarsi comprese e remunerate nell'incarico tutte le verifiche necessarie ai fini della presentazione della SCIA dell'edificio ai sensi dell'allegato II al D.M. 7 agosto 2012.

L'anticipazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 non è dovuta ai sensi dell'art. 33 allegato II.14.

Art. 5 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

L'onorario ed i compensi di cui sopra, verranno corrisposti come segue:

- un primo acconto, pari al 40% dell'onorario stimato, a seguito di verifica interlocutoria da parte del Responsabile del Progetto circa l'avanzamento dell'attività, che dovrà accertare l'avvenuto espletamento di almeno il 50% della prestazione professionale prevista;
- saldo, pari al residuo 60%, ad avvenuto completamento della prestazione professionale con presentazione di tutta la documentazione prevista contrattualmente ed approvazione della medesima da parte del professionista incaricato della presentazione della SCIA.

Su tali importi verrà operata la trattenuta dello 0,50% ex art. 11 comma 6 bis D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che verrà svincolata al pagamento a saldo, previa verifica della regolarità contributiva.

Il Professionista sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti al professionista eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando il Professionista non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto.

Il Professionista, si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della

Provincia di Torino della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. anno 2021, mecc. n. 2420, posizione n° 6208368.

ART. 6 - ONERI ACCESSORI

Saranno rimborsati al Professionista i contributi, le imposte e le tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti.

ART. 7 - NORME GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alle Norme elencate al precedente art. 2 e, per quanto compatibile, al Codice Civile.

Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese che hanno debitamente sottoscritto, come da Regolamento comunale dei Contratti n. 411 e del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n.mecc. 2013-07699/04, nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città' Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto in data 04.04.2022

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto.

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi di legge derivanti dall'incarico conferito al Professionista, e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30/06/2003 nr. 196, esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopra citato regolato dal presente contratto.

Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.

Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it

Il professionista è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

ART. 8 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Saranno a carico del Professionista le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione.

ART. 9 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'art.1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, al Professionista sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso del Professionista potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'art. 2237 Codice Civile.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di inadempimento della prestazione con le modalità ivi stabilite, l'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile, alla risoluzione del contratto con addebito del danno, previa formale diffida ad adempiere ex art. 1454 Codice Civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex art. 1456 Codice Civile sia nel caso del mancato rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 3, sia nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli articoli 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 770 del 10 dicembre 2024.

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

ART. 11 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del R.U.P. nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta.

Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino.

E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

ART. 12 – ESECUTIVITÀ'

In ottemperanza al disposto dell'art. 18, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 ed art. 27, comma 4 del vigente Regolamento Comunale per i Contratti della Città n. 411, il Professionista ed il Dirigente competente si impegnano alla sottoscrizione del presente contratto a far data dall'esecutività del provvedimento amministrativo di affidamento del predetto incarico, che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 13 - DOVERE DI RISERVATEZZA

Il Professionista si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui il Professionista venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per il Professionista per tutta la

durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali il Professionista sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

Il Professionista è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e il Professionista è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. 14 - REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette ad IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i..

Torino, *data di apposizione della firma digitale*

IL PROFESSIONISTA

ing. Dario Luetto

(firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)

IL DIRIGENTE

E RESPONSABILE DEL PROGETTO

arch. Eros Primo

(firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del presente contratto: Art. 1 (Oggetto e modalità dell'incarico), Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico e tempi di espleta-

mento), Art. 4 (corrispettivo professionale), Art. 5 (modalità di liquidazione dei compensi professionali), Art. 8 (spese a carico del professionista), Art. 9 (recesso), Art.10 (risoluzione del contratto), Art. 11 (risoluzione delle controversie).

Torino, *data di apposizione della firma digitale*

IL PROFESSIONISTA

ing. Dario Luetto

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.

82/2005 e norme collegate)

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00017313 del 03/12/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-177.nd